

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 242

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
5 settembre 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 1316/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006** 1

- Regolamento (CE) n. 1317/2006 della Commissione, del 4 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2006/441/CE della Commissione, del 23 giugno 2006 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari, tra gli altri, della Romania (GU L 175 del 29.6.2006)** 5

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 ⁽²⁾ è applicabile.
- (2) Alla luce dei pareri scientifici sullo stato delle risorse nella ZEE mauritana e, in particolare, dei risultati del quarto e quinto gruppo di lavoro dell'Istituto mauritano per la ricerca oceanografica e la pesca (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches — IMROP) e del gruppo di lavoro scientifico congiunto, e tenuto conto delle conclusioni formulate in occasione della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, le due parti hanno deciso di modificare le attuali possibilità di pesca.
- (3) Tali modifiche, che hanno formato oggetto di uno scambio di lettere, riguardano una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi (categoria 5), l'istituzione di un secondo periodo di fermo biologico di un mese per la pesca demersale, l'aumento del numero di tonniere con lenze a canna e di pesche-

recci con palangari derivanti (categoria 8) nonché di pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica (categoria 9).

- (4) È nell'interesse della Comunità approvare tali modifiche.
- (5) Occorre confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca così modificate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 ⁽³⁾.

Articolo 2

A seguito delle modifiche indicate nello scambio di lettere, le nuove possibilità di pesca per le categorie «tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti» (scheda tecnica n. 8 del protocollo) e «pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica» (scheda tecnica n. 9) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca	Stato membro	Stazza/Numero di navi utilizzabili
Tonniere con lenze a canna Pescherecci con palangari derivanti (unità)	Spagna	20 + 3 = 23
	Portogallo	3 + 0 = 3
	Francia	8 + 1 = 9
Pelagici (unità)		15 + 10 = 25

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 128.

⁽³⁾ GU L 48 del 18.2.2006, pag. 24.

La sospensione temporanea di cinque (5) licenze di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi prende effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La futura riattivazione delle cinque (5) licenze suddette sarà decisa di comune accordo, in funzione dello stato delle risorse, nell'ambito di una commissione mista composta da rappresentanti della Commissione e delle autorità mauritane.

Se le domande di licenza degli Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può

prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL

REGOLAMENTO (CE) N. 1317/2006 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 4 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,3
	999	87,3
0707 00 05	052	79,0
	999	79,0
0709 90 70	052	74,2
	999	74,2
0805 50 10	388	68,2
	524	49,5
	528	54,2
	999	57,3
0806 10 10	052	79,6
	220	178,5
	400	181,8
	624	120,1
	999	140,0
0808 10 80	388	85,8
	400	93,2
	508	87,9
	512	94,9
	528	59,3
	720	81,1
	800	173,9
	804	108,3
	999	98,1
0808 20 50	052	121,7
	388	91,7
	720	88,3
	999	100,6
0809 30 10, 0809 30 90	052	123,8
	096	12,8
	999	68,3
0809 40 05	052	92,3
	066	46,7
	098	41,6
	624	150,6
	999	82,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2006/441/CE della Commissione, del 23 giugno 2006 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari, tra gli altri, della Romania

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006)

1) Nei considerando 3, 11 e 12, alle pagine 81 e 82, i nomi delle società vanno letti come segue:

«S.C. Artrom S.A.

S.C. Silcotub S.A.

S.C. Mittal Steel Roman S.A.

S.C. T.M.K. - Artrom S.A.»;

2) Alla pagina 82, la tabella dell'articolo 1 va sostituita dalla tabella che segue:

«Stato	Impresa	Codice Taric supplementare
Romania	S.C. T.M.K. - Artrom S.A. Draganesti Street No 30 230119 Slatina	A738
	S.C. Mittal Steel Roman S.A. Stefan cel Mare Street No 246 611040 Roman Distretto di Neamt	A739
	S.C. Silcotub S.A. 93, Mihai Viteazu Bvd. 450131 Zalau Distretto di Salaj	A740»